


# COMUNE DI BORGO VALSUGANA

*Provincia di Trento*



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 21 del 29 marzo 2012



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

### **Art. 2 - Aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art. 3 - Aree fabbricabili**

1. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92.

2. Ai sensi del comma 1, lettera g), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, resta esclusa l'emissione di avvisi di accertamento nel caso in cui l'imposta versata sia stata calcolata con riferimento alle regole e ai valori non inferiori rispetto a quelli indicati nell'allegato A al presente regolamento, fatto salvo il valore dichiarato in sede di successione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 383/2001.
3. Tali valori possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di:
  - a) indice di inflazione annuale dei prezzi al consumo come determinati dall'Istat;
  - b) variazioni del mercato immobiliare anche in base a provvedimenti generali normativi ed amministrativi.
4. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
5. Qualora il contribuente abbia calcolato l'imposta in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
6. L'area contigua ad un fabbricato, considerata fabbricabile in base agli strumenti urbanistici o attuativi in vigore, appartenente allo stesso proprietario, è assoggettata ad imposta per la parte che non costituisce pertinenza del fabbricato medesimo. L'area di pertinenza di un fabbricato, considerata edificabile dagli strumenti urbanistici o attuativi in vigore, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale.

## **TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 4 - Esenzioni**

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione, prevista dal combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.
2. Sono esenti dall'imposta, per la quota di spettanza comunale, gli immobili posseduti dalle ONLUS, che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

### **Art. 5 - Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si applica l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo, applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale, sono concesse su richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 6;

## **TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI**

### **Art. 6 - Denunce e richieste di agevolazioni**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini I.MU.P.
2. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di scadenza dei versamenti dell'imposta, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.
3. Rimangono valide le richieste già presentate qualora continuino a sussistere i relativi presupposti;

### **Art. 7 - Modalità di versamento**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

**Art. 8 - Differimento dei termini e versamenti rateali**  
**dell'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
3. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
  - a) periodo massimo: 15 mesi decorrenti dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
  - b) numero massimo di 15 rate mensili;
  - c) versamento della prima rata entro 10 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di cui alla lettera e) del presente articolo;
  - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
  - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

## Art. 9 - Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento generale delle entrate e dei rapporti con i contribuenti.
3. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta; la presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento;
4. Se l'importo supera il limite previsto nel comma precedente, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
5. In materia di ripetibilità delle spese di notifica e delle spese oggetto di recupero nei confronti dei destinatari di atti di accertamento e liquidazione relativi all'imposta, trova applicazione il decreto del Ministero delle finanze emanato ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202.
6. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di



riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

7. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

#### **ART. 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **ART. 11 - Attività di controllo**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari del Comune.

#### **Art. 12 - Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 14.
3. I rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 7, comma 4, del presente regolamento.

### **Art. 13 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta di competenza comunale versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 quali aree fabbricabili.
2. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.
4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
  - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
  - c) lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
5. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo art. 14.
7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente regolamento.

#### **Art. 14 - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

#### **Art. 15 - Funzionario responsabile**

1. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'I.M.U.P., ai sensi e con i poteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 17 - Entrata in vigore**

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

## REGOLAMENTO I.M.U.P. - Allegato A VALORI DELLE AREE FABBRICABILI

(art. 3, comma 2)

### Aree a destinazione residenziale:

- zona a nord-est del centro storico di Borgo: ad est del centro storico ed a nord del Fiume Brenta	€ 193,00/mq.
- zona a nord-ovest del centro storico di Borgo: ad ovest del centro storico ed a nord del Fiume Brenta	€ 141,00/mq.
- zona a sud del centro storico di Borgo: a sud del Fiume Brenta e delimitata a sud-ovest da Via Roma (da ovest fino all'incrocio con Via Lagarione e Brunazzo), da Via Lagarione e Brunazzo (fino a Stazione FF.SS.), dalla ferrovia (da Stazione FF.SS. a Via Giamaolle), da Via Giamaolle e da Via Per Olle (dall'incrocio con Via Giamaolle verso sud)	€ 129,00/mq.
- zona compresa tra la precedente e la S.S. 47	€ 110,00/mq.
- zona circostante il centro storico di Olle (tra i torrenti Moggio e Fumola)	€ 84,00/mq.

il valore delle aree sopra indicate è aumentato del 10% qualora l'indice di edificabilità sia superiore all'1,5 mc/mq

<u>Aree commerciali</u> (presso ex S.S 47 all'estremità est del territorio comunale)	€ 129,00/mq.
--	--------------

### Aree destinate ad attività economiche: industriali, artigianali e commerciali diverse dalla precedente:

- zona compresa entro il perimetro delimitato da: Centro Storico – Corso Vicenza – Via Giovanelli – Torrente Ceggio – Ferrovia – Via Liverone – Via S. Lorenzo – S.S. 47 – confine ovest area produttiva e di riqualificazione – Brenta Vecchia – Centro storico	€ 103,00/mq.
- altre zone	€ 65,00/mq.

### Aree destinate a servizi e attrezzature pubbliche (verde pubblico, parchi, scuole, istituti assistenziali, sanitari, sociali, religiosi, culturali, sportivi, strade e parcheggi):

- zone interne al centro abitato	Valore corrispondente alla zona residenziale di appartenenza ridotto del 98%
- zone esterna al centro abitato (esclusa la zona della collina Rocchetta)	€ 1,00/mq.
- zona della collina Rocchetta	€ 0,06/mq.

### Altre aree edificabili:

- aree a deposito	Valore corrispondente alle aree a destinazione industriale ridotto dell'80%.
- attività alberghiera / istituti turistico-ricettivi /campeggi	Commisurato ai mc. realizzabili: centro urbano: € 120,00/mc. altre zone: € 36,00/mc.

In caso di demolizione di fabbricato per la successiva ricostruzione e di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area, ai sensi del D.Lgs. 504/92, la cui superficie è determinata tenendo conto sia dell'area di sedime del fabbricato oggetto di intervento sia dell'area di pertinenza del fabbricato medesimo. In alternativa, nel caso di assenza di area di pertinenza, o nel caso in cui l'immobile sia ubicato in zone diverse da quelle edificabili, la superficie è determinata dividendo il volume dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento per un indice teorico pari a 1,5 (rapporto metri cubi/metri quadrati).

In questo caso il valore dell'area è:

- a) per i fabbricati esistenti in centro storico € 192,00/mq.
- b) per i fabbricati esistenti in zone diverse da quelle edificabili € 84,00 mq.
- c) per i fabbricati esistenti in zone edificabili quello corrispondente alla zona stessa,™
- d) per i fabbricati esistenti nel centro storico di Olle € 84,00/mq.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un fabbricato che si sviluppa su più piani l'area fabbricabile si determina rapportando la superficie delle unità immobiliari oggetto dell'intervento rispetto a quella delle unità immobiliari che compongono l'intero fabbricato.

### **RIDUZIONI DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI IN PRESENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI**

Per le particelle fondiarie, utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, ma non autonomamente edificabili, i valori sopra indicati sono ridotti del 30%.

Si considera non autonomamente edificabile la particella fondiaria la cui superficie non è tale da consentire, sulla base delle norme previste dal P.R.G., la realizzazione di un edificio autonomo con superficie di base di almeno 100 mq. il cui lato minimo sia di almeno 8 ml..

La riduzione di valore non è applicabile qualora via siano particelle fondiarie contigue appartenenti allo stesso proprietario o ai parenti entro il primo grado, anche pro quota, la cui superficie complessiva consenta la realizzazione di un edificio con le caratteristiche sopra evidenziate.

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale, individuata nel P.R.G. con la lettera "C", è ridotta del 100%;

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto ferroviario, individuata nel P.R.G. con la lettera "F", è ridotta del 40%;

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto stradale, individuata nel P.R.G. con la lettera "S", è ridotta del 10% per la parte che eccede quella calcolata con riferimento ad una larghezza di mt.5;

Il valore dell'area ricadente nella fascia di protezione fluviale, è ridotta del 10% per la parte che eccede quella calcolata con riferimento ad una larghezza di mt. 5;

Al valore dell'area edificabile sarà riconosciuta una riduzione del 90% nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data di adozione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale e la data dell'effettiva entrata in vigore dello stesso.

Al valore dell'area edificabile sarà riconosciuta, in presenza di servitù regolarmente intavolate, una riduzione rapportata all'effettiva limitazione all'edificabilità dell'area stessa per effetto della servitù;

Il valore dell'area soggetta a piano attuativo, a piano di lottizzazione o a piano di trasformazione perequativa è ridotto del 25% fino all'approvazione del piano stesso; successivamente all'approvazione dei piani il valore delle aree a destinazione pubblica è ridotto del 100%;

Il valore della parte dell'Area Commerciale Integrata, per la quale il relativo piano attuativo preveda la destinazione fieristica, è ridotto del 50%.

# INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	“	3
Art. 2 – Aliquote e detrazioni di imposta	“	3
Art. 3 – Aree fabbricabili	“	3
TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	“	5
Art. 4 – Esenzioni	“	5
Art. 5 – Agevolazioni	“	5
TITOLO III – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI	“	6
Art. 6 – Denunce e richieste di agevolazioni	“	6
Art. 7 – Modalità di versamento	“	6
Art. 8 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	“	7
Art. 9 – Accertamenti	“	8
Art. 10 – Riscossione coattiva	“	9
Art. 11 – Attività di controllo	“	9
Art. 12 – Rimborsi	“	10
Art. 13 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	“	11
Art. 14 – Calcolo degli interessi	“	12
Art. 15 – Funzionario responsabile	“	12
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	“	12
Art. 16 – Norme di rinvio	“	12
Art. 17 – Entrata in vigore	“	12
Allegato A	“	13